

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale iscritte nell'elenco tenuto dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto Comunale, assicurando la massima trasparenza amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse impiegate.

Art. 2 Legittimità degli atti di concessione di benefici economici

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente Regolamento.

Art. 3 Iniziative di pubblicizzazione del Regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 6 della Legge 142/90, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 4 Pubblicazione degli atti

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge, mediante inserimento nello "Albo dei beneficiari di previdenze di natura economica" di cui all'articolo 22 della Legge 421/91.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme di legge.

Art. 5 Rilascio di copie del Regolamento

Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'articolo 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

1. Esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le modalità di rilascio degli atti.

CAPO II PROCEDURE

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli A, B, C, allegati al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno (salvo casi eccezionali), le associazioni ed organizzazioni di volontariato che intendono richiedere un contributo per la realizzazione di una attività o di una iniziativa per l'anno successivo, presentano tale istanza con l'indicazione del programma che intendono realizzare. Questo al fine di consentire, nella fase di predisposizione del bilancio annuale, l'individuazione (nel limite della disponibilità esistente) delle risorse destinabili a tali scopi.

Art. 7

1. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 195/74 e dall'art. 4 della Legge 659/81. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 12, direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente. Il Responsabile di detto Settore verificata la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Regolamento procede ad adottare determinazione con il corrispondente impegno di spesa. Per l'erogazione di contributi ad Enti, Associazioni, Comitati le richieste sono sottoposte preliminarmente all'esame della Giunta.

Art. 9

1. I singoli contributi economici sulla base dei criteri prefissati nelle schede allegata alla Parte Speciale del presente Regolamento sono liquidati con determinazione del responsabile del Servizio o con ordinanza del Sindaco.
2. La determinazione o l'ordinanza dovranno essere controfirmate dal responsabile del Settore Finanziario che attesterà la regolarità tecnico contabile della spesa e la copertura finanziaria
3. I contributi economici di tipo straordinario (delineati nella parte III della Parte Speciale del presente Regolamento), i contributi economici per affido di minori a famiglie o Comunità, e comunque tutti i contributi economici proposti dall'Assistente Sociale in deroga ai criteri prefissati nelle schede allegata vengono assegnati previa deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

Art. 10

1. L'intervento economico del Comune è finalizzato a far fronte a **particolari** e **temporanee** situazioni di bisogno o a sostenere iniziative di particolare rilevanza.
2. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività culturali ed educative;
 - c) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - d) Sviluppo economico;
 - e) Tutela dei valori ambientali.
 - f) Realizzazione da parte di terzi di opere e infrastrutture che assolvano a funzioni o servizi cui avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio, anche alla luce dell'attuazione delle nuove metodologie didattiche;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute, di comitati e di singoli cittadini che effettuano iniziative e svolgono attività meritorie a vantaggio della popolazione del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione degli interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
3. In attuazione delle previsioni di cui al punto b) del precedente comma 1), a favore dell'Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore, nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio, vengono determinati i trasferimenti da erogare allo stesso, comprendenti altresì un fondo di gestione per le spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo stesso, secondo le modalità definite nel Piano per il Diritto allo Studio e previo presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il trasferimento comunale assegnato per l'anno scolastico precedente.

I predetti contributi vengono erogati con determinazione del Responsabile del Settore comunale competente in due rate, di cui la prima pari al 70% entro il 31 ottobre e la seconda pari al 30%

entro il 30 aprile, in ogni caso subordinatamente all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa del Piano per il Diritto allo Studio ed alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo comunale assegnato per l'anno scolastico precedente. L'Istituto Comprensivo presenterà obbligatoriamente entro il 31 luglio una relazione descrittiva delle spese sostenute con il contributo erogato per l'anno scolastico appena conclusosi, documentata delle relative fatture.

Le fatture che, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Istituto Comprensivo, non fossero pervenute contestualmente alla relazione, dovranno comunque essere prodotte al Comune prima dell'erogazione del contributo successivo.

Qualora per giustificati motivi imputabili all'Istituto Comprensivo od al Comune, il contributo erogato non venga completamente impiegato durante l'anno scolastico di riferimento, le somme residue potranno essere utilizzate e rendicontate con il contributo dell'anno successivo.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12 Concessione a persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari dei componenti il nucleo familiare. Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "reddito" dell'interessato al provvedimento, qualsiasi somma a qualsiasi titolo percepita o posseduta e, pertanto, non solo i redditi da lavoro ma anche le pensioni, le rendite assistenziali, le pensioni sociali, gli assegni, i sussidi e le sovvenzioni di varia natura, fatte salve le specificazioni riportate nelle parti speciali del presente Regolamento e nelle schede allegate.
2. Il contributo non può altresì essere concesso all'interessato al provvedimento possessore di sostanze quali depositi bancari, titoli azionari e obbligazionari, fatte salve le specificazioni riportate nella Parte Speciale ("Interventi socio assistenziali a carattere economico") del presente Regolamento e nelle relative schede.
3. I redditi di riferimento sono quelli risultanti dalla documentazione reddituale dell'anno precedente al netto dell'imposta, integrata dagli altri elementi di cui al precedente 3° comma, per l'interessato al provvedimento.

Art. 13 Concessione ad Enti, Associazioni, Comitati

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di particolari attività, in relazione ai benefici che dalle stesse derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma delle attività. Per le richieste

presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione delle attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
4. Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono sottoposte preliminarmente all'esame della Giunta.

Art. 14

Concessione per realizzazione di manifestazioni ed iniziative

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà essere inoltre corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione.

Art. 15

1. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese richieste per manifestazioni ed iniziative (organizzate dai soggetti di cui all'art. 14) né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari di contributi e i terzi.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi per i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
6. Coloro che ricevono contributi dal Comune sono tenuti a documentare l'uso fattone, previa presentazione di apposito rendiconto.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

Finalità degli interventi

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e a rischio di emarginazione;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) alla predisposizione degli strumenti necessari agli uffici comunali per poter perseguire la realizzazione degli obiettivi individuati da precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18

1. Costituisce parte integrante del presente Regolamento, la Parte Speciale allegata, recante la tipologia degli interventi socio-assistenziali a carattere economico ed i criteri per la determinazione dei contributi stessi. Annualmente, nel mese di dicembre, l'Ufficio Servizi Sociali effettuerà l'aggiornamento dei parametri economici sulla base delle variazioni rilevate dall'I.S.T.A.T. nel mese di novembre.
2. Le modificazioni del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 32 della Legge 142/90, ad esclusione delle variazioni dei parametri economici o tariffari la cui competenza è riconosciuta alla Giunta Comunale.

CAPO VII ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono rivolti principalmente:
 - a) a favore di famiglie per consentire la frequenza di minori presso la scuola materna;
 - b) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - c) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - d) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità;
 - e) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni dei contributi sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO VIII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 21

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV, e V.

Art. 22

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 21, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere il nominativo di un responsabile che rappresenti la società o l'organizzazione sportiva, idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate, l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

CAPO IX
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 23

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune o, comunque, a cui il Comune partecipa;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore del Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla concessione, ove richiesta, dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità stabilite nel presente Regolamento.

CAPO X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 25

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese in quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

PARTE XII ESENZIONI E TARIFFE RIDOTTE

Art. 26

1. Allo scopo di permettere a tutti i cittadini di accedere ai servizi a pagamento, l'Amministrazione Comunale può applicare tariffe ridotte, rispetto ai costi reali, o individuare quote di contributo per servizi non direttamente gestiti dal Comune stesso, rapportate al reddito degli utenti.

2. I criteri e le procedure di accesso ai servizi a pagamento, l'entità delle tariffe o dei contributi di cui al comma precedente sono determinati dalla Giunta Comunale, secondo le disponibilità di bilancio.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo.
2. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto nello statuto.

PARTE SPECIALE

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE ECONOMICO

PARTE I

Art. 28

Tipologia degli interventi

1. Amministrazione comunale assegna contributi nelle seguenti forme:
 - a) contributi economici ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti;
 - b) contributi economici straordinari a persone che vengono a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale sopravvenuto;
 - c) contributi economici urgenti ad indigenti di passaggio previsti in particolare dagli artt. 9 e 59 della L.R. n° 1/86, non residenti nel Comune;
 - d) contributi economici alle persone anziane od inabili che necessitano di ricovero presso strutture residenziali pubbliche o private;
 - e) contributi economici per l'affido a famiglia di persone anziane od inabili non autosufficienti;
 - f) contributi economici per l'affido di minori a famiglie e comunità;
 - g) contributi assegnati nella forma di esenzione o riduzione di rette o tariffe relative a servizi sociali organizzati dal Comune.

PARTE II

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Art. 29

Oggetto del contributo

1. Per assistenza economica ordinaria si intende il contributo mensile finalizzato al raggiungimento del minimo vitale, assegnato nell'ambito di un progetto proposto dall'Assistente Sociale e condiviso dall'utente. Il contributo può anche essere assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, di spese condominiali e di pasti, rette o tariffe.
2. Tale contributo può essere erogato continuativamente per un massimo di 6 mesi.

Art. 30

Destinatari del contributo

1. Possono essere destinatari del contributo economico ordinario le persone, in stato di bisogno, residenti nel Comune, incapaci, anche se temporaneamente, di provvedere autonomamente a se stesse o al proprio nucleo familiare e sulle quali il Servizio Sociale comunale esprime la necessità dell'erogazione di un contributo.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dei seguenti criteri generali:
 - del reddito del richiedente;
 - del reddito dei familiari "obbligati" sino al 1° grado ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del C.C.;
 - del canone di locazione, comprensivo delle spese condominiali, o di quota/parte del mutuo "prima casa";

- delle sostanze comunque possedute dal destinatario del provvedimento e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente.
3. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 1, allegata al Regolamento.
 4. L'Ufficio Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale, per particolari situazioni, debitamente documentate, può proporre alla Giunta Comunale soluzioni alternative, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 1, allegata al Regolamento.

Art. 31 **Protocollo di accesso al contributo**

1. Il contributo economico ordinario è assegnato all'utente nell'ambito di un progetto proposto dall'Assistente Sociale e definito nel corso di un processo di aiuto.
2. La situazione problema può essere segnalata al Servizio Sociale:
 - dall'utente stesso;
 - da enti o istituzioni che svolgono attività sociale;
 - da associazioni di volontariato;
 - da parenti o conoscenti;
 - dagli operatori di altri servizi.
3. La persona interessata viene sentita tramite un colloquio con l'Assistente Sociale per:
 - una approfondita conoscenza della situazione;
 - verificare la possibilità di un progetto comune di lavoro nel quale il contributo sia necessario alla realizzazione delle finalità previste all'articolo 17.

Art. 32 **Interruzione o sospensione del contributo**

1. L'erogazione del contributo ordinario può essere sospesa od interrotta quando l'Assistente Sociale constata che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso di un processo di aiuto. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi della Legge n° 241/90.

PARTE III **CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI**

Art. 33 **Oggetto del contributo**

1. Il contributo economico straordinario può essere concesso quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare. La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'Ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

Art. 34

Destinatari del contributo

1. Possono essere destinatari di un contributo straordinario tutti coloro che , residenti nel Comune, si trovino in impreviste ed eccezionali situazioni di grave disagio economico.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dei seguenti criteri generali:
 - del reddito del richiedente;
 - del reddito dei familiari “obbligati” sino al 1° grado ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del C.C.;
 - delle sostanze comunque possedute dall’interessato al provvedimento e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche dello stesso.

Art. 35

Determinazione del contributo

1. L’entità del contributo straordinario è proposto dall’Assistente Sociale alla Giunta Comunale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura necessaria al superamento della condizione di bisogno e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 36

Protocollo d’accesso al contributo

1. La situazione/problema può essere segnalata al Servizio Sociale:
 - dall’utente stesso;
 - da enti o istituzioni che svolgono attività sociale;
 - da associazioni di volontariato;
 - da parenti o conoscenti;
 - dagli operatori di altri servizi.
2. La persona interessata viene sentita tramite un colloquio con l’Assistente Sociale per concordare l’entità del contributo da proporre in relazione al bisogno.
3. Se le circostanze lo consentono l’Amministrazione Comunale, nel concedere il contributo, concorda con il beneficiario la restituzione, anche rateale, della somma erogata, dal momento in cui la situazione di grave e straordinario disagio economico è stata superata.

PARTE IV

CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER INDIGENTI DI PASSAGGIO

Art. 37

Oggetto del contributo

1. Per interventi urgenti si intendono gli interventi, di scarsa entità, erogati ad indigenti di passaggio, non residenti nel Comune.
2. L’erogazione può consistere in:
 - acquisto di generi di prima necessità;
 - buoni pasto;
 - contributo per l’acquisto diretto di biglietti ferroviari personali per il raggiungimento della località di residenza del nucleo familiare;
 - erogazioni di contributi economici in denaro di modica entità nei casi in cui non si ritiene opportuno intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

Art. 38
Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo gli indigenti di passaggio, non residenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
2. L'intervento, contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno, è disposto dal Sindaco , previa sommaria istruttoria dell'Assistente Sociale.

PARTE V
CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI

Art. 39
Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è il costo delle rette di ricovero di persone anziane ed inabili, ospiti presso strutture residenziali pubbliche o private.

Art. 40
Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le persone anziane o inabili, residenti nel Comune, non autosufficienti fisicamente, psichicamente o socialmente, quando il loro reddito e quello dei parenti obbligati al mantenimento ed alla assistenza ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile è insufficiente a far fronte ai costi delle rette di ricovero.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto delle seguenti condizioni generali:
 - del reddito del ricoverando;
 - del reddito dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile;
 - delle sostanze comunque possedute dal ricoverando e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche dello stesso. Non si tiene conto dei risparmi del ricoverando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare previsto nella Scheda 2.
3. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 2, allegata al Regolamento.
4. L'Ufficio Servizi Sociali, su proposta dell'Assistente Sociale, per particolari situazioni, debitamente documentate, può proporre alla Giunta Comunale una diversa entità del contributo, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 2 allegata al Regolamento.

Art. 41
Protocollo di accesso al contributo

1. La domanda di contributo può essere presentata da:
 - persona interessata al ricovero;

- familiari conviventi o parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.
2. Nel caso di persona sola impossibilitata, la domanda può essere presentata da:
 - enti o istituti che svolgano attività sociale;
 - parenti o conoscenti;
 - associazioni di volontariato;
 - operatori di altri servizi.
 3. L'Assistente Sociale sente la persona interessata, i parenti obbligati e chi ha presentato la domanda attraverso un colloquio al fine di verificare:
 - a) la possibilità di soluzioni che permettano alla persona anziana o inabile, eventualmente con l'aiuto di volontari e del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), di continuare a vivere nel proprio ambiente di vita;
 - b) la possibilità di un progetto di affido familiare.
 4. Nel caso di ricovero, i parenti dovranno attivarsi per la ricerca della struttura residenziale che riterranno più idonea ed in caso di necessità potranno inoltrare domanda per un contributo per il pagamento della retta.

PARTE VI CONTRIBUTI PER AFFIDO DI ANZIANI O INABILI

Art. 42 Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è l'assegno di cura finalizzato a garantire l'assistenza ad una persona anziana o inabile non autosufficiente, nel suo ambiente di vita, evitando il ricovero in una struttura residenziale.

Art. 43 Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le famiglie, compreso il nucleo familiare di appartenenza, disponibili a mantenere l'anziano o l'inabile non autosufficiente, residente nel Comune, nel proprio ambiente e a garantirgli le prestazioni assistenziali necessarie.
2. Ai fini della determinazione dell'assegno di cura si terrà conto delle seguenti condizioni generali:
 - del reddito della persona che necessita di assistenza;
 - del reddito dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile;
 - delle sostanze comunque possedute e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del ricoverando e dei familiari. Non si tiene conto dei risparmi dell'affidando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare previsto nella Scheda 3.
3. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 3, allegata al presente Regolamento.
4. L'Ufficio Servizi Sociali, su proposta dell'Assistente Sociale, per particolari situazioni, debitamente documentate, può proporre alla Giunta Comunale una diversa entità del contributo, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 3 allegata al Regolamento.

Art. 44 Protocollo d'accesso al contributo

1. La richiesta può essere presentata da:
 - nucleo familiare disposto ad ospitare e ad assistere una persona anziana od inabile presso la propria abitazione;
 - nucleo familiare convivente anche se non legato con l'anziano o l'inabile da vincoli di parentela;
 - nucleo familiare, non convivente, disposto ad assistere la persona anziana od inabile presso l'abitazione stessa.
2. L'Assistente Sociale definisce e concorda con l'interessato, con i parenti obbligati e con la famiglia affidataria il progetto di assistenza che preveda tempi, modalità dell'intervento e l'eventuale coinvolgimento di servizi pubblici, e/o privati e/o del volontariato.
3. Nel progetto si prevede un contratto nel quale verrà stabilito:
 - l'entità dell'assegno di cura, in rapporto al tipo e alla frequenza delle prestazioni,
 - la partecipazione economica dell'assistito e dei parenti obbligati.

PARTE VII

CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE O COMUNITA'

Art. 45

Oggetto del contributo

1. Per contributo economico per affido di minore a famiglie, istituti o comunità, così come previsto dalla Legge 184/83, si intende il sostegno economico, proposto dall'Assistente Sociale, nell'ambito di un progetto di affido, finalizzato al mantenimento, alla cura e all'educazione di minori privi di famiglia o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria o a cui comunque la famiglia medesima non sia in grado di provvedere.
2. Nel caso di affido a famiglie, il contributo consiste nell'assegno mensile erogato direttamente alla famiglia affidataria.
3. Nel caso di affido a Comunità, il contributo consiste nel pagamento della retta direttamente all'Istituto.

Art. 46

Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le famiglie o le Comunità che, nell'ambito di un progetto concordato con l'Assistente Sociale, accettano in affido temporaneo un minore residente nel Comune.
2. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 4, allegata al Regolamento.

Almenno San Salvatore, li 06.09.2001

SCHEDA N° 1

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Elementi di calcolo

<p>RANBCO: Reddito Annuo Netto Beneficiario e Conviventi Obbligati</p> <p>Reddito annuo del beneficiario (al netto dell'imposta) e dei familiari obbligati (al netto dell'imposta), ai sensi degli articoli 143, 147 e 433 del C.C.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Si considerano inoltre, se già non incluse nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del beneficiario e le sostanze ed i fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente.</p>	RANBCO
<p>RAMGNB: Reddito annuo Minimo Garantito Nucleo Beneficiario</p> <p>Reddito annuo minimo garantito, definito in relazione al numero dei componenti obbligati che fanno parte del nucleo familiare del beneficiario. (Vedi tabella 1A)</p>	RAMGNB
<p>CL: Canone di Locazione</p> <p>Canone di locazione annuo, comprensivo delle spese condominiali, relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare del beneficiario, fino a un massimo di € 3.000.000 annue.</p>	CL
<p>RMPC: Rata Mutuo Prima Casa</p> <p>Rata annua mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare del beneficiario fino ad un massimo di € 3.000.000 annue</p>	RMPC
<p>SM: Spese Mediche</p> <p>Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 3.000.000)</p>	SM
<p>QCMC: Quota Contributo Mensile del Comune</p> <p>Quota contributo mensile del Comune</p>	QCMC

Formula per il calcolo del contributo ordinario mensile

$$\text{QCMC} = [\text{RAMGNB} - (\text{RANBCO} - \text{CL o RMPC e SM})] / 12$$

Riferimento di Tabella 1A

SCHEDA N° 2

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE O INABILI

Elementi di Calcolo

IAR: Importo Annuo Retta Importo annuo della retta di ricovero	IAR
RAR: Reddito Annuo del Ricoverando Reddito annuo del ricoverando, al netto dell'imposta. Si considerano inoltre, se già non inclusi nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del ricoverando. Non si tiene conto dei risparmi del ricoverando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare complessivo di € 6.000.000.	RAR
QASP: Quota Annuo Spese Personali Quota annua per spese personali del ricoverato	QASP
QAR: Quota Annuo dovuta dal Ricoverato	QADR
RANFO: Redditi Annui Netti Familiari Obbligati Redditi annui di ciascun familiare obbligato (al netto dell'imposta) ai sensi degli articoli 143,147 e 433 del C.C.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente. Qualora il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti sia composto da familiari tenuti e da familiari non tenuti, entrambi percettori di reddito, si conteggeranno anche i redditi (al netto dell'imposta) del coniuge del familiare obbligato.	RANFO
RAMGNO: Reddito Annuo Minimo Garantito Nuclei Obbligati Reddito annuo minimo garantito a ciascun nucleo familiare definito in relazione al numero dei componenti obbligati (al quale si somma l'eventuale coniuge percettore di reddito) e dei componenti senza reddito che fanno parte del singolo nucleo. La fascia di appartenenza è individuata dalla tabella 2A.	RAMGNO
RMPC: Rata Mutuo Prima Casa Rata annua mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare dei parenti obbligati fino ad un massimo di € 3.000.000 annue.	RMPC
CL: Canone di Locazione Canone di locazione annuo, comprensivo delle spese condominiali, relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare del beneficiario, fino a un massimo di € 3.000.000 annue.	CL
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 3.000.000).	SM
QANPO: Quota Annuo dovuta dai Nuclei familiari dei Parenti Obbligati	QANPO
QCAC: Quota Contributo Annuo del Comune	QCAC
PFO: Percentuale con cui il familiare obbligato contribuisce a formare il RANFO	PFO

Formula per il calcolo delle quote dovute dal ricoverando, dai parenti obbligati e dal Comune per il pagamento della retta di ricovero

QANPO TM Se il familiare obbligato ha un coniuge percettore di reddito:

$$\text{QANPO} = \text{sommatoria} \{ [(\text{RANFO} - \text{CL o RMPC e SM}) - \text{RAMGNO}] \times \% \text{PFO} \} \times \text{Tab. 3A} \%$$

TMSe il familiare obbligato non ha un coniuge percettore di reddito

$$\text{QANPO} = \text{sommatoria} \{ [(\text{RANFO} - \text{CL o RMPC e SM}) - \text{RAMGNO}] \times \text{Tab. 3A} \% \}$$

$$\text{QADR} = \text{RAR} - \text{QASP}$$

$$\text{QCAC} = \text{IAR} - \text{QADR} - \text{QANPO}$$

Se $\text{QAMPO} > (\text{IAR} - \text{QASP})$ allora vengono diminuite le singole quote dei nuclei familiari dei parenti obbligati, proporzionalmente.

L'assegnazione della contribuzione comunale e l'eventuale impegnativa del Comune verso la casa di riposo sono subordinate alla dichiarazione, scritta, di impegno al versamento delle quote di rispettiva spettanza, da parte di tutti i parenti obbligati e del ricoverando, direttamente alla casa di riposo.

Riferimento di tabella 3A

SCHEDA N° 3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDO DI ANZIANI O INABILI

Elementi di calcolo

IAC: Importo Assegno di Cura	
Importo dell'assegno di cura risultante dal progetto di affido dell'anziano o inabile formulato dal Servizio Sociale in base alle prestazioni (tempi e modi) e alla quota di contribuzione del Comune che non può essere superiore a € 500.000 mensili.	IAC
RANFO: Redditi Anni Netti Familiari Obbligati	
Redditi annui di ciascun familiare obbligato (al netto dell'imposta) ai sensi degli articoli 143,147 e 433 del C.C.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente. Qualora il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti sia composto da familiari tenuti e da familiari non tenuti, entrambi percettori di reddito, si conteggeranno anche i redditi (al netto dell'imposta) del coniuge del familiare obbligato.	RANFO
RAMGNO: Reddito Annuo Minimo Garantito Nuclei Obbligati	
Reddito annuo minimo garantito a ciascun nucleo familiare definito in relazione al numero dei componenti obbligati (al quale si somma l'eventuale coniuge percettore di reddito) e dei componenti senza reddito che fanno parte del singolo nucleo. La fascia di appartenenza è individuata dalla tabella 2A.	RAMGNO
RAA: Reddito Annuo dell'Affidato	
Reddito annuo dell'affidato al netto dell'imposta. Si considerano inoltre, se già non inclusi nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) dell'affidato. Non si tiene conto dei risparmi dell'affidato (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare complessivo di € 3.000.000.	RAA
CL: Canone di Locazione	
Canone di locazione annuo, comprensivo delle spese condominiali, relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare dei parenti obbligati fino ad un massimo di € 3.000.000 annue.	CI
RMPC: Rata Mutuo Prima Casa	
Rata annua mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare dei parenti obbligati fino ad un massimo di € 3.000.000 annue.	RMPC
SM: Spese Mediche	
Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 3.000.000).	SM
QASP: Quota Annuo Spese Personali	
Quota annua per spese personali dell'affidato	QASP
QADA: Quota Annuo Dovuta dall'Affidato	QADA
QCAC: Quota Contributo Annuo del Comune	QCAC
QANPO: Quota Annuo dovuta dai Nuclei familiari dei Parenti Obbligati	QANPO
PFO: Percentuale con cui il familiare obbligato contribuisce a formare il RANFO	PFO

Formula per il calcolo delle quote dovute dalla persona anziana o inabile affidata, dai parenti obbligati e dal Comune per il pagamento dell'assegno di mantenimento

QANPO TM Se il familiare obbligato ha un coniuge percettore di reddito:

$$QANPO = \text{somatoria} \{ [(RANFO - CL \text{ o } RMPC \text{ e } SM) - RAMGNO] \times \%PFO \} \times \text{Tab. 3A} \%$$

TMSe il familiare obbligato non ha un coniuge percettore di reddito

$QANPO = \text{somatoria } \{ [(RANFO - CL \text{ o } RMPC \text{ e } SM) - RAMGNO] \times \text{Tab. 3A } \%$

QADA = RAA - QASP

QCAC (max 3.000.000 annui) = IAC - QANPO - QADA

Se $QAMPO > (IAC - QADA)$ allora vengono diminuite le singole quote dei nuclei familiari dei parenti obbligati, proporzionalmente.

L'assegnazione della contribuzione comunale è subordinata alla dichiarazione, scritta, di impegno al versamento delle quote di rispettiva spettanza, da parte di tutti i parenti obbligati e della persona affidata, direttamente al Comune

Riferimento di tabella 2A e 3A

SCHEMA N° 4

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE O COMUNITA'

Elementi di calcolo

IAMAF: Importo Assegno Mensile per Affidato alle Famiglie	
---	--

Importo dell'assegno nel caso di affido a famiglie; (£ 500.000 mensili, aumentate del 25% nel caso vi sia la valutazione da parte dell'Assistente Sociale di una situazione particolarmente difficile)	IAMAF
IMRI: Importo mensile Retta Istituto Importo mensile della retta di frequenza all'Istituto o Comunità	IMRI
QCMC: Quota Contributo Mensile del Comune	QCMC

Formula per il calcolo del contributo per la determinazione di contributi economici per affido di minori a famiglie o Comunità

Nel caso di affido del minore a famiglie:

QCMC = IAMAF

QCMC = 500.000 £ + 25% (se stabilito nel progetto per la particolare situazione)

Nel caso di affido del minore a Comunità o Istituti

QCMC = IMRI

TABELLE DI RIFERIMENTO

Tabella 1A: Tabella del reddito minimo garantito per contributi economici ordinari, per assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita

N° COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SCALA PARAMETRALE	REDDITO MINIMO GARANTITO (Minimo Vitale)
1	100	9.070.000
2	165	14.970.000

3	212	19.230.000
4	253	22.950.000
5	295	26.780.000
6	334	30.300.000
7	373	33.830.000

La presente tabella 1A entrerà in vigore a regime a partire dal 01.01.99, sino a quella data il minimo garantito verrà abbattuto del 30 %, come specificato nella tabella che segue:

Tab. 2A/II

N° COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SCALA PARAMETRALE	REDDITO MINIMO GARANTITO (Minimo Vitale)	Abbattimento del 30%
1	100	9.070.000	6.350.000
2	165	14.970.000	10.480.000
3	212	19.230.000	13.460.000
4	253	22.950.000	16.070.000
5	295	26.780.000	18.750.000
6	334	30.300.000	21.210.000
7	373	33.830.000	23.680.000

Tabella 2A: Tabella del reddito minimo garantito per contributi per rette di ricovero o per assegno di affido per il mantenimento di persone anziane o inabili e per frequenza di minori o adulti portatori di handicaps a servizi di sostegno e di socializzazione.

N° COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SCALA PARAMETRALE	REDDITO MINIMO GARANTITO (Minimo Vitale)
1	100	20.000.000
2	165	33.000.000
3	212	42.400.000
4	253	50.600.000
5	295	59.000.000
6	334	66.800.000
7	373	74.000.000

Tabella 3A: Tabella delle % di prelievo sul surplus

3A/1	Tabella riepilogativa % di prelievo sul surplus					
Limiti di surplus	0 5.000.000	5.000.001 10.000.000	10.000.000 15.000.000	15.000.001 20.000.000	20.000.001 25.000.000	oltre 25.000.000
% di prelievo sul surplus	50%	55%	60%	65%	70%	75%

3A/2	Tabella dettagliata % di prelievo sul surplus		
	limiti superiori di surplus	prelievo sul surplus	% effettiva di prelievo sul surplus
prelievo surplus 50%	1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000	500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000	50,00%
prelievo surplus 55%	6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000	3.050.000 3.600.000 4.150.000 4.700.000 5.250.000	50,83% 51,43% 51,88% 52,22% 52,50%
prelievo surplus 60%	11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000	5.850.000 6.450.000 7.050.000 7.650.000 8.250.000	53,18% 53,75% 54,23% 54,64% 55,00%
prelievo surplus 65%	16.000.000 17.000.000 18.000.000 19.000.000 20.000.000	8.900.000 9.550.000 10.200.000 10.850.000 11.500.000	55,63% 56,17% 56,66% 57,10% 57,50%
prelievo surplus 70%	21.000.000 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000	12.250.000 12.900.000 13.600.000 14.300.000 15.000.000	58,10% 58,63% 59,13% 59,58% 60,00%
prelievo surplus 75%	26.000.000	15.750.000	60,57%

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)**

Al Comune di Almenno San Salvatore

___ I ___ sottoscritt___ _____
nat___ a _____ il _____
residente in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____
_____ (1)

2. il contributo _____

_____ (2)

3. la spesa prevista ascende a £ _____;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a £ _____;

Allega alla presente :

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa ai redditi ed alle proprietà di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente;

Lì _____

(Firma)

Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(1) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di Almenno San Salvatore

__ I __ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del

_____ (1)
con sede in _____ via _____, n° _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____ predetto
effettuerà in codesto Comune nell'anno 199__, nel settore _____
(3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attuazione del programma/attività dallo stesso presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 199__ dell'importo di £ _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

8Per il 1° anno di concessione: (successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

8Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'articolo 10 del Regolamento Comunale

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, iniziative, ecc.)

Al Comune di Almenno San Salvatore

__ I __ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____ residente in _____
_____ via _____ nella sua qualità di Presidente e/o legale
rappresentante del _____ (1)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa: _____

_____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'articolo 14 del regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'effettuazione della manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 199__ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Lì _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa

(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

SCHEDA 1: CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

RANBCO: Reddito Annuo Beneficiario e Conviventi Obbligati

RAMGNB: Reddito Annuo Minimo Garantito al Nucleo Beneficiario

CL: Canone di Locazione (fino ad un massimo di £ 3.000.000)

RMPC: Rata Mutuo Prima Casa

QCMC: Quota Contributo Mensile del Comune

Formula per il calcolo del contributo mensile:

$$QCMC = \frac{[RAMGNB - (RANBCO - CL \text{ o } RMPC)]}{12}$$

ESEMPIO N° 1:

Famiglia così composta:

- madre casalinga
- padre operaio con reddito annuo netto di £ 25.000.000
- 3 figli minori (8, 10, 13 anni)

- affitto annuo: £ 4.000.000

- reddito annuo minimo garantito ad una famiglia di 5 persone (tab. 1A): £ 26.780.000

$$\text{Contributo ordinario mensile} = \frac{£ 26.780.000 - (£ 25.000.000 - £ 3.000.000)}{12} = £ 400.000 \text{ mensili}$$

$$\text{Contributo ordinario mensile con abbattimento del 30\%} = \frac{£ 18.750.000 - (£ 25.000.000 - £ 3.000.000)}{12} = £ 0 \text{ mensili}$$

ESEMPIO N° 2

Famiglia così composta:

- madre separata e disoccupata
- 3 figli minori (7, 9, 12 anni)

- alimenti passati dal marito: £ 1.200.000 mensili (£ 14.400.000 annue)

- spese condominiali : £ 1.800.000

- entrate varie legate a sporadici lavori della madre: £ 150.000 (£ 1.800.000 annue)

- assegno di frequenza per un figlio portatore d'handicap: £ 2.700.000 annue

- reddito annuo minimo garantito ad una famiglia di 4 persone (tab. 1A): £ 22.950.000

$$\text{Contributo ordinario mensile} = \frac{£ 22.950.000 - (£ 18.500.000 - £ 1.800.000)}{12} = £ 520.000$$

$$\text{Contributo ordinario mensile con abbattimento 30\%} = £ 16.070.000 - (£ 18.500.000 - £ 3.000.000) = £ 70.000 \text{ annue}$$

SCHEDA N° 2: CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO

IAR	Importo Annuo retta
RANFO	Redditi Anni Netti Familiari Obbligati
RAMGNO	Reddito Annuo Minimo Garantito ai Nuclei Obbligati
RAR	Reddito Annuo del Ricoverato
CL	Canone di Locazione (fino ad un massimo di £ 3.000.000)
RMPC	Rata Mutuo Prima Casa
QASP	Quota Annuo Spese Personali da lasciare al Ricoverato
QADR	Quota Annuo Dovuta dal Ricoverato
QCAC	Quota Contributo Annuo del Comune
QANPO	Quota Annuo dovuta dai Nuclei familiari dei Parenti Obbligati
PFO	: Percentuale con cui il familiare obbligato contribuisce a formare il RANFO
surplus	quota eccedente il Reddito Annuo Minimo Garantito al Nucleo Obbligato (Tab. 3A)

Formula per il calcolo delle quote dovute dal ricoverando, dai parenti obbligati e dal Comune per il pagamento della retta di ricovero:

$$QANPO = \text{sommatoria } \{[(RANFO - CL \text{ o } RMPC) - RAMGNO] \times PFO\} \times \text{Tab. 3A}\%$$

$$QADR = RAR - QASP$$

$$QCAC = IAR - QADR - QANPO$$

Se $QANPO > (IAR - QADR)$ allora vengono diminuite le singole quote dei familiari dei parenti obbligati, proporzionalmente.

ESEMPIO N° 1

Anziano ricoverato:

- Importo Annuo Retta di ricovero: £ 23.725.000 (£ 65.000 giornaliera)
- Reddito Annuo del Ricoverato £ 14.000.000
- Quota Annuo Spese Personali: £ 960.000 (£ 80.000 mensili)

↳ Quota annua dovuta dal ricoverato: £ 13.040.000

- Quota della retta che resta scoperta: £ 10.765.000

Nuclei Familiari dei Parenti Obbligati: (tenendo conto del reddito dei familiari tenuti agli alimenti, e di quello di eventuali coniugi degli stessi)

1. Figlio celibe che vive solo

- Reddito Annuo Netto Nucleo Familiare Obbligato: £ 28.000.000
- Canone di Locazione: £ 3.000.000
- Reddito Annuo Garantito al Nucleo Obbligato (componenti n° 1) £ 20.000.000
- Surplus: $[(£ 28.000.000 - 3.000.000) - 20.000.000] = £ 5.000.000$

↳ Quota Annuo Dovuta dal Parente Obbligato = surplus x Tab. 3A/2 = £ 2.500.000

2. Figlio (con moglie lavoratrice e un figlio a carico)

- Reddito Annuo Netto dell'obbligato: £ 50.000.000

- Reddito moglie: £ 30.000.000
- Rata Mutuo Prima Casa: £ 8.400.000
- Reddito Annuo Garantito al Nucleo Obbligato (componenti n° 3) £ 42.400.000
- Surplus: (80.000.000 - 3.000.000) - 42.400.000 = £ 34.600.000
- % di contribuzione del reddito obbligato sul reddito familiare: $50.000.000 : 80.000.000 = 62\%$
62 % del surplus = 21.452.000

Quota Annua Dovuta dal Parente Obbligato = surplus x Tab. 3A/2 = £ 5.388.000

(totale surplus: £ 21.452.000
 sui primi £ 5.000.000 calcolo il 50% = £ 2.500.000
 sui successivi 5.000.000 calcolo il 55% = £ 2.750.000
 sui successivi 5.000.000 calcolo il 60% = £ 3.000.000
 sui successivi 5.000.000 calcolo il 65% = £ 3.250.000
 sui successivi 1.452.000 calcolo il 70% = £ 1.016.400

Quota Dovuta dal Parente Obbligato: £ 2.500.000 + 2.750.000 + 3.000.000 + 3.250.000 + 1.016.400 = **£ 12.516.400**

3. Figlio (con moglie non lavoratrice e figlio a carico)

- Reddito Annuo Netto dell'obbligato: £ 30.000.000
- Reddito moglie: £ /
- Rata Mutuo Prima Casa: £ 7.000.000
- Reddito Annuo Garantito al Nucleo Obbligato (componenti n° 3) £ 42.400.000
- Surplus: (30.000.000 - 3.000.000) - 42.400.000 = £ - 15.400.000

Quota Annua Dovuta dal Parente Obbligato = £ 0

SINTESI:

- RETTA SCOPERTA: £ 10.765.000

QUOTA DOVUTA **FIGLIO 1**: £ 2.500.000
 QUOTA DOVUTA **FIGLIO 2**: £ 12.516.400 } TOT. £ 15.016.400

£ 2.500.000 = 16% di 15.016.400
 £ 12.516.400 = 84% di 15.016.400

- Quota a carico di Figlio1 = 16% di £ 10.765.000 = £ 1.722.400
- Quota a carico di Figlio2 = 84% di £ 10.765.000 = £ 9.042.600

Il Comune in questo caso non interverrà